ARSIAL
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N.** ___62_____ **DEL** _____04/02/2021_____

Pratica n. 34112 del 03/02/2021

| | | |
|---|---|---|
| **STRUTTURA PROPONENTE** | | AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA |
| **CODICE CRAM** | DG.007.01.7H | **Obiettivo Funzione**: B01GEN - Generico |

| | |
|---|---|
| **OGGETTO** | cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 261 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Antonio Pasquinelli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo. |

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI ☐ NO ☐

ATTO CON IVA COMMERCIALE ☐ ISTITUZIONALE ☐

*Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

| ESTENSORE<br>Eurosia Bonci | P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie | DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM<br>Avv. Maria Raffaella Bellantone |
|---|---|---|
| | | Avv. M. R.Bellantone |
| **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO** | | |

| **CONTROLLO FISCALE** | |
|---|---|
| ESTENSORE | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE |
| | |

**CONTROLLO CONTABILE**

| *A CURA DEL SERVIZO PROPONENTE* | | | | *A CURA DEL A.C.B.* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNO FINANZIARIO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO | ANNO | N. | DATA | COD. DEBITORE CREDITORE |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| ESTENSORE | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE | DIRIGENTE DI AREA |
|---|---|---|
| | | |

**PUBBLICAZIONE**

PUBBLICAZIONE N° 62 DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 04/02/2021

REGIONE LAZIO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N.** _____62_____ **DEL** ____04/02/2021_____

**OGGETTO:** cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 261 sita in Comune di Canino, assegnata al sig. Antonio Pasquinelli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 30 Dicembre 2020, n. 70, con la quale, è stato conferito all'Avv. Maria Raffaella Bellantone, in costanza dell'incarico dirigenziale già ricoperto dell'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso, formale attribuzione a svolgere l'incarico di Direttore Generale f.f. di ARSIAL, con decorrenza dal 31 Dicembre 2020 e fino alla nomina del nuovo Direttore Generale;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 07 Gennaio 2021, n. 4, con la quale il Direttore Generale f.f. ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare,

i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Alessandro Tappella, notaio in Canino, del 22 gennaio 1952, rep. n. 3261, registrato a Valentano il 9 febbraio 1952, al n. 690, Vol. XVI e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 21 febbraio 1952, al n. 1044 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Antonio Pasquinelli fu Giovanni, nato a Piansano il 25 maggio 1903, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 261, sito in Comune di Canino, località Mazzangrugno, della superficie di ha 04.95.40, distinto in catasto alla Sez. III con i mappali nn. 8/4 parte – 8/6 parte – 3/2 parte – 5 parte, confinante con la quota 264, proprietà Ente da due lati e le quote 262, 263, successivamente introdotto in Catasto dello stesso Comune al foglio 48, particelle 23 – 24 per la superficie di ha 05.02.20. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° agosto 1952;

VISTA la nota di trascrizione dell'atto a rogito dr. Paolo Lorefice, notaio in Canino, del 17 gennaio 1985, rep. n. 785/396, registrato a Viterbo 1° febbraio 1985 al n. 1374 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 1° febbraio 1985, al n. 989 del Registro Particolare, mediante il quale il sig. Antonio Pasquinelli, ha donato al figlio Giovanni Pasquinelli, nato a (omissis), il quale ha accettato, il terreno sito in Comune di Canino, costituito dalla quota n. 261, sopra descritta catastalmente;

PRESO ATTO che, il sig. Giovanni Pasquinelli, con istanza del 2 dicembre 2020, protocollo n. 9866, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria degli Uffici della competente struttura;

**D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Antonio Pasquinelli , sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Alessandro Tappella, del 22 gennaio 1952, rep. n. 3261, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Canino al foglio 48, particelle 23 – 24 per la superficie di ha 05.02.20, costituente la quota n. 261, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione..

| Soggetto a pubblicazione | | | | Tabelle | | | Pubblicazione documento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si | No |
| D.Lgs. 33/2013 | 23 | 1 | | | X | | X | |

**Allegato "A"**

**AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA**
**P.L Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni Societarie**
EB/eb

# RELAZIONE

**Assegnatario:** sig. Antonio Pasquinelli, nato a Piansano il 25 maggio 1903;
**Matricola:** n. 1176/B;
**Contratto:** del 22 gennaio 1952, rep. n. 3261;

**Quota:** n. 261, sita in Comune di Canino, località Mazzangrugno, di ha 05.02.20
**Dati Catastali:** foglio 48, particelle 23 – 24;
**Confini:** quota 264, proprietà Ente da due lati e quote 262, 263.

Il sig. Giovanni Pasquinelli, con istanza del 2 dicembre 2020, protocollo n. 9866, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 261, sita in Comune di Canino, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 1° febbraio 2021, redatta dal tecnico incaricato, geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione dalla quale si evince che, in relazione alle servitù apparenti, sul fondo si rileva servitù di passaggio sulle particella 23 – 24, strada dell'Abbadia, che divide le due particelle e servitù apparente consistente in scolina per il deflusso delle acque meteoriche sulla particella 23, fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite. (All.1)

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 1° febbraio 2021

IL RELATORE
*Eurosia Bonci*